



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DI PRODUTTORI AGRICOLI NEL COMUNE DI MODENA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 18 luglio 2013

Indice

Art. 1 Finalità e principi

Art. 2 Soggetti ammessi alla vendita

Art. 3 Prodotti in vendita

Art. 4 Prezzi e informazioni di vendita

Art. 5 Altre attività consentite

Art. 6 Modalità di vendita

Art. 7 Addetti alla vendita

Art. 8 Soggetti di coordinamento e gestione

Art. 9 Presentazione del progetto

Art. 10 Durata della concessione

Art. 11 Graduatoria per la partecipazione ai Mercati

Art. 12 Assegnazione dei posteggi

Art. 13 Obblighi del soggetto gestore

Art. 14 Attività di controllo sui singoli operatori agricoli

Art. 15 Disciplina amministrativa e controlli

Art. 16 Divieti e sanzioni

Art. 17 Revoca della concessione

Art. 18 Rinvio

Allegato

Nota dell’Azienda Usl di Modena del 14 aprile 2008 prot. 30148

COMUNE DI MODENA
Regolamento per lo svolgimento dei mercati
di produttori agricoli nel Comune di Modena

Art 1. Finalità e principi

Il Comune di Modena promuove, sostiene e valorizza i mercati di produttori agricoli nel proprio territorio quali forme di promozione di un commercio/consumo attento e consapevole.

I prodotti presentati e venduti nei mercati di produttori agricoli sono locali, tengono conto delle stagioni, favoriscono l'economia locale, il mantenimento delle tradizioni e la manutenzione del territorio, perseguono una politica di prezzo corretto sia per chi acquista sia per chi vende.

Il presente regolamento si fonda sui seguenti principi:

1. Economia di relazione

L'economia di relazione consente di stabilire forme di solidarietà concreta tra consumatori e produttori, accomunati dal perseguitamento di obiettivi comuni quali la salute, l'ambiente e la dignità del lavoro.

2. Filiera corta

La filiera corta è riconosciuta come scelta strategica per favorire l'economia locale, preservare colture e culture locali, stimolando la produzione di alimenti di qualità. La vendita diretta valorizza il ruolo di presidio ambientale del territorio dei produttori locali, consente il contenimento dei prezzi dei prodotti alimentari, nonché il controllo e la conoscenza tra consumatori e produttori.

3. Agricoltura contadina

L'agricoltura contadina è riconosciuta come forma moderna di produzione, alternativa alla produzione industrializzata, che consente la massima valorizzazione del lavoro umano e garantisce un reddito dignitoso ai produttori agricoli.

4. Prezzo equo e trasparente

L'equità e la trasparenza del prezzo sono ricercati come elemento del rapporto di solidarietà instaurato tra produttori e consumatori.

5. Agricoltura biologica

L'agricoltura biologica/biodinamica è riconosciuta come modalità di produzione agricola che preserva l'ambiente e la salute, tanto di chi lavora, quanto di chi consuma i prodotti della terra.

6. Contrastò allo spreco

L'acquisto di prodotti direttamente dai produttori agricoli costituisce un elemento importante della lotta allo spreco, in quanto permette di saltare passaggi della filiera commerciale, evitare gli sprechi legati alla logistica di distribuzione, ridurre i rifiuti da imballaggi.

Art. 2 Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi alla vendita nei mercati di cui al presente regolamento i produttori agricoli singoli e associati iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 comma 6 del D. Lgs. 18/5/2001 n. 228, relativo alle condanne in materia di igiene e/o frode sanitaria e alle condanne in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. Relativamente ai mercati identificati come "biologici" i soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso di certificazione proveniente da associazioni di produttori riconosciute dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPA) a norma del regolamento CEE 2092/91 e inseriti nella sezione a) dell'elenco regionale degli operatori biologici, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 220, in riferimento solo alle aziende biologiche e in conversione.
4. L'azienda agricola o, in caso di società, le aziende agricole dei soci devono essere ubicate nell'ambito di riferimento della Regione Emilia Romagna, con riferimento alla sede legale/unità locale risultante dal Registro imprese.

Art. 3 Prodotti in vendita

1. Possono essere posti in vendita esclusivamente i prodotti agricoli, anche ottenuti a seguito di trasformazione o manipolazione, derivanti dall'attività agricola svolta localmente, come ad esempio:

frutta e verdura

cereali, farine, pane e prodotti da forno

fiori, piante, erbe officinali e aromatiche

vino

olio

aceto

latte e derivati

formaggi

confetture

miele

insaccati

carni e salumi

uova

pesci e molluschi

altri prodotti di trasformazione

prodotti per la cura della persona

2. I prodotti posti in vendita devono essere:

- dichiarati dai produttori in prevalenza a "km 0, ovvero provenire dall'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna o dai Comuni extra-Regione confinanti, nel caso in cui l'impresa, con sede principale ubicata nella Regione, disponga di fondi in Comuni confinanti con la Regione;
- dichiarati dai produttori in prevalenza di "filiera corta", cioè provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da altre aziende agricole dell'ambito territoriale di cui al punto precedente
- conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti
- etichettati nel rispetto della disciplina in vigore.

3. Per casi specifici, con deliberazione di Giunta Comunale, l'Amministrazione si riserva di ammettere prodotti o aziende agricole di altre regioni italiane ovvero congruenti con le finalità e i principi di cui all'art. 1.

Art. 4 Prezzi e informazioni di vendita

1. Nell'ottica di impegno alla trasparenza, all'informazione al consumatore e al contenimento del caro vita alimentare, i prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. I prezzi devono altresì essere indicati per unità di misura, secondo la normativa vigente.

2. L'azienda agricola deve identificarsi al pubblico mediante l'esposizione ben visibile di un cartello sul banco di vendita.

3. I prodotti messi in vendita devono riportare ben in chiaro e visibile al pubblico , con apposito cartello, l'indicazione dell'impresa agricola di produzione.

4. Nell'ottica di determinare vantaggi economici sia al mondo della produzione che ai consumatori, attraverso l'accorciamento della catena distributiva (appunto "Filiera corta"), gli operatori, per tutti i prodotti trasformati (vino, olio, miele, formaggi, ecc.) si impegnano , con dichiarazione espressa, ad applicare prezzi non superiori a quelli praticati in azienda.

Art. 5 Altre attività consentite

1. Nell'ambito dei mercati sono ammesse, nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene, sanità, sicurezza e impatto acustico, attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'Amministrazione Comunale.

2. Le eventuali attività didattiche e dimostrative possono essere integrate da iniziative coordinate dalle Circoscrizioni che possono trovare in quei luoghi momenti di aggregazione e di "micro-formazione" nei confronti di scolaresche o all'interno dei programmi culturali della Circoscrizione stessa.

3. All'inizio di ogni attività questa va segnalata alla Circoscrizione di competenza in modo da poter coordinare con essa le attività didattiche e dimostrative.

Art. 6 Modalità di vendita

1. Nell'area dei mercati la vendita deve svolgersi esclusivamente nell'ambito dello spazio assegnato a ciascun operatore.

2. Sono ammessi eventuali loghi e/o messaggi pubblicitari delle aziende agricole partecipanti e/o dei soggetti di cui all'art. 8, nonché delle iniziative connesse al mercato.

3. Per l'esposizione della merce possono essere utilizzati, fermo il rispetto della normativa igienico-sanitaria, banchi di vendita e distributori per la vendita di latte crudo; l'utilizzo di automarket è consentito esclusivamente per la vendita di prodotti freschi o altamente deperibili.

4. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui al comma 3 devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e con l'osservanza di quanto indicato dall'Azienda USL di Modena in data 14.04.2008 prot. 30148, allegata al presente regolamento.

5. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 587/1981 n. 441 e succ. mod.

6. Gli operatori adottano modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile o riutilizzabile (c.d. vuoto a rendere).

7. Il posteggio deve essere sgomberato nei termini stabiliti e libero dai rifiuti.

Art. 7 Addetti alla vendita

1 L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, dai dipendenti, dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti.

2. Non è ammessa la cessione a terzi a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo, del posteggio.

Art. 8 Soggetti di coordinamento e gestione

1. Per ciascuna area mercatale l'organizzazione e la gestione può essere affidata ad un soggetto terzo, composto da operatori agricoli, anche associati, selezionato dall'Amministrazione.

2. La selezione del soggetto gestore avviene sulla base del progetto di mercato, valutato secondo gli elementi che seguono:

- a) proposta di disciplinare di mercato
- b) proposta di localizzazione, dimensioni dell'area proposta e dei singoli posteggi
- c) calendario dei giorni e orario di mercato e indicazione di eventuali giornate straordinarie
- d) numero, elenco e requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte
- e) modalità di controllo e rilevazione delle presenze e dei prezzi applicati
- f) indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita

Art. 9 Presentazione del progetto

1. Il Settore competente definisce ed attiva la procedura di valutazione del progetto di mercato.

2. In fase di valutazione, il Comune assegnerà un criterio di preferenzialità ai progetti di mercato che contribuiscono attivamente alla lotta allo spreco, ad esempio attraverso accordi tra produttori e soggetti terzi per la consegna a circuiti di recupero o riutilizzo,, al termine della giornata di mercato, dei prodotti considerati non più "vendibili" ma che comunque risultano ancora commestibili ed utilizzabili.

3. Il Comune, previa sottoscrizione di apposita convenzione, sentita la Circoscrizione, affida la concessione di ogni area al soggetto gestore il cui progetto è stato valutato più congruo.

Art. 10 Durata della concessione

1. La concessione di cui all'art. 9 ha una durata massima di anni due, rinnovabile per ulteriori anni due previa verifica dell'esito della gestione.

2. A conclusione di ogni anno solare il soggetto gestore è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento del mercato, specificando la percentuale di copertura delle presenze da parte degli operatori, le eventuali sostituzioni,

le attività promozionali e dimostrative informative svolte, oltre ad ogni fatto rilevante intervenuto nella gestione.

Art. 11 Graduatoria per la partecipazione ai Mercati

1. Gli imprenditori agricoli che intendono candidarsi a partecipare ai mercati dei produttori in caso di rinunce, esclusioni e/o sostituzioni, dovranno presentare al Settore Competente dell'Amministrazione Comunale domanda di inserimento annuale nei mercati dei produttori agricoli di Modena.
2. L'Amministrazione effettua le verifiche amministrative di competenza e poi trasmette le domande ai soggetti gestori.
3. I soggetti gestori dei mercati, in caso di posteggi da assegnare, seguiranno l'ordine di graduatoria, compilata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nella Provincia di Modena – 3 punti
 - b) aziende in possesso di certificazioni biologiche - 2 punti
 - c) Aziende che vendono prevalentemente prodotti protetti da marchi di tutela DOP, IGP, QC, DOC, DOCG, IGT, prodotti tradizionali – 1 punto
4. A parità di punteggio fra aziende aventi sede nel medesimo luogo è data priorità a quelle che trattano prodotti disponibili sul mercato tutto l'anno In caso di ulteriore parità, si valuterà l'ordine di arrivo delle domande.

Art. 12 Assegnazione dei posteggi

1. Al fine di garantire una partecipazione piena, qualificata e continuativa dei produttori agricoli ai mercati, l'Amministrazione assegna l'area del mercato ai soggetti gestori, i quali attribuiscono i posteggi ai singoli produttori agricoli, seguendo i criteri di priorità di cui all'art. 11, anche a rotazione per periodi di tempo determinati in relazione alla stagionalità dei prodotti.
2. I soggetti gestori comunicano all'Amministrazione ogni variazione intervenuta rispetto agli elenchi dei partecipanti al mercato di cui all'art. 8, nonché ogni variazione dei prodotti posti in vendita di cui al medesimo articolo, entro 15 giorni rispetto alla variazione intervenuta.
3. I soggetti gestori comunicano immediatamente al Settore competente eventuali ritiri da parte di produttori partecipanti al mercato e procedono alla tempestiva riassegnazione del posteggio, attingendo dalla graduatoria
4. In caso di reiterate assenze (oltre 3 assenze consecutive) da parte dei produttori, i soggetti gestori possono, in accordo con l'Amministrazione Comunale, determinarne la sospensione dal mercato per periodi fino a 6 mesi, nonché l'esclusione dal mercato nei casi in cui, nonostante le sanzioni, i periodi di assenza si ripetano nel corso dell'anno
5. Prima di procedere in tal senso i soggetti gestori informano l'Amministrazione Comunale, che potrà assumere informazioni e chiedere chiarimenti, anche in contraddittorio con il produttore interessato, entro 15 giorni
6. I posteggi rimasti vacanti vengono riassegnati attingendo dalla graduatoria.

Art. 13 Obblighi del soggetto gestore

1. I soggetti gestori, quali soggetti responsabili dei mercati produttori agricoli di cui all'art. 2, hanno l'obbligo di
 - a) garantire l'organizzazione e il buon funzionamento del mercato, in particolare:
 - occupazione tendenzialmente costante di tutti i posteggi
 - occupazione degli spazi da parte degli operatori secondo le dimensioni e l'ubicazione dei posteggi

- corretto allestimento e gestione delle strutture di vendita
 - vendita di prodotti agricoli di stagione
 - esposizione chiara dei prezzi di vendita e delle informazioni sulla provenienza dei prodotti stessi
 - osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci
 - osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale
 - segnalare eventuali comportamenti scorretti e violazioni del regolamento e/o disciplinare da parte degli operatori del mercato, alla Polizia Municipale
- b) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- c) corrispondere gli oneri di concessione di suolo pubblico;
- d) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti
- e) mantenere in ordine e pulizia l'area del mercato, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti.
- f) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale
- g) vigilare sul buon andamento del mercato e predisporre le misure necessarie affinchè le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini ed alle attività contermini.
- h) segnalare all'Amministrazione Comunale ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per il buon andamento del mercato, oltre a produrre per l'Amministrazione Comunale la relazione annuale sull'andamento del mercato di cui all'art. 10.
2. Gli obblighi del soggetto gestore, previsti dal presente regolamento, sono definiti nella convenzione per la gestione del mercato.

Art. 14 Attività di controllo sui singoli operatori agricoli

1. Gli operatori agricoli ammessi allo svolgimento dei mercati sono tenuti a sottoscrivere il disciplinare predisposto dal soggetto gestore e approvato dall'Amministrazione Comunale (art. 8), ad attenersi alle prescrizioni indicate nel disciplinare stesso oltre a quelle previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 2. Qualora gli operatori agricoli disattendano ripetutamente gli obblighi previsti al punto precedente, il soggetto gestore può sospendere l'impresa per un massimo di sei mesi o procedere alla sua esclusione, con al procedura di cui all'art. 12 c. 5..
 3. Il soggetto gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, ha l'obbligo di procedere all'esclusione degli operatori nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti previsti dalla legge
- mancata attuazione delle prescrizioni previste dall'Azienda USL

Art. 15 Disciplina amministrativa e controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito dei mercati, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
2. I mercati sono soggetti, oltre che all'attività di controllo del soggetto gestore, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo della Polizia Municipale e degli altri Settori competenti per materia.
3. L'Amministrazione, con la collaborazione delle Circoscrizioni ed anche sostituendosi al gestore inerte, accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto, del presente regolamento e del disciplinare di mercato, anche tramite richiesta di accertamento ad altri

Enti/istituzioni competenti su specifici aspetti o soggetti terzi ai quali l'Amministrazione affidi compiti di vigilanza.

Art. 16 Divieti e sanzioni

1. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00:

- non sgomberare nei termini o lasciare non pulito lo spazio occupato (art. 6/7)
- non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola (art. 4/2);
- cedere a terzi l'uso totale o parziale del posteggio (art. 7/2).

2. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 300,00:

- porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati e/o prodotti diversi da quelli previsti all'art. 3; (art. 3/1)
- non contrassegnare con appositi cartelli i prodotti provenienti da altre aziende; (art. 4/3)
- non esporre i prezzi di vendita. (art. 4/4)

3. Il procedimento sanzionatorio è regolato dai principi e dagli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24/11/81 n. 689 è il Dirigente Responsabile del Settore dell'Amministrazione Comunale che ha competenza in materia di Mercati dei produttori agricoli I proventi spettano al Comune.

5. La recidiva nelle violazione di una o più delle disposizioni del Regolamento del mercato o del disciplinare da parte di un produttore, secondo quanto previsto dalla Legge 689/1981, da luogo alla sanzione accessoria della esclusione dal mercato

Art. 17 Revoca della concessione

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto gestore, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:

a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli

b) omessa esclusione di almeno due operatori agricoli rientranti nella disciplina dell'articolo 14, comma 3

c) mancata assegnazione di posteggi vuoti e mancato reintegro di posteggi per i quali si siano verificate rinunce, sospensioni e/o esclusioni

d) mancato esercizio dell'attività di vigilanza e controllo ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate

e) mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare

f) mancato pagamento degli oneri, tariffe e canoni dovuti

i) esercizio di attività all'interno del mercato in difformità al presente regolamento

2. Il procedimento di revoca potrà essere attivato su segnalazione della Polizia Municipale o di altri organi di controllo, nonché sulla base di segnalazioni qualificate comunque ricevute. Nel procedimento si segue il principio del contraddittorio.

Art. 18 Rinvio

Con Deliberazione di Giunta Comunale, sentite le circoscrizioni, possono essere istituiti, modificati o revocati mercati di produttori agricoli.

Nella deliberazione di Giunta Comunale vengono individuate le aree, i posteggi, la superficie complessiva, l'eventuale soggetto gestore e le altre caratteristiche peculiari che si intendono valorizzare per ogni mercato nell'ambito delle finalità e dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento

Allegato:

Nota dell'Azienda USL di Modena del 14.04.2008 prot. 30148.

Allegato



INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI PRIMARI E PER LA CESSIONE DI PRODOTTI PRIMARI DA PARTE DEGLI STESSI

I produttori primari, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Reg. (CE) 852/2004, notificano alla Autorità Competente la propria attività di produzione ai fini della registrazione del "proprio stabilimento". Le attività già in possesso di una registrazione (o autorizzazione o nulla osta sanitario) ai sensi di specifica normativa di settore non hanno necessità di effettuare una ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista dal citato Reg. (CE). Per le aziende agricole di produzione primaria di prodotti di origine vegetale, già censite presso altri Enti di controllo (es. AGREAS), saranno presi a livello regionale gli opportuni accordi per una graduale confluenza presso i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Az. USL dei dati necessari alla costituzione dell'anagrafe.

La cessione di prodotti primari dal produttore al consumatore finale, secondo le previsioni della Determinazione n. 9746 del 30.07.07 della Regione Emilia Romagna, non è soggetta a registrazione presso l'Azienda USL, purchè si tratti di cessione occasionale, nell'ambito del territorio della Provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle Province contermini, di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti nell'azienda.

Ove l'attività di cessione non si presenti come occasionale o sia prevalente rispetto alla attività principale o venga esercitata in un ambito territoriale più ampio è soggetta a registrazione mediante DIA. La DIA, ai sensi della Determinazione n. 9746 del 30.07.07 del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della R.E.R., va presentata al Comune ove ha sede la attività (per quelle svolte in sede fissa) o in cui è residente il titolare della Ditta individuale o ha sede legale la società nel caso di attività svolta in sede non fissa (ambulanti, mezzi di trasporto, ...). Si rappresenta inoltre che, ai sensi del D. Lgs. "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001 n. 57" n. 228 del 18.05.01 "qualora si intenda effettuare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita".

Mentre per gli altri prodotti primari i requisiti igienici sono fissati dal solo Reg. 852/2004, per alcuni prodotti primari di origine animale il Reg. 853/2004 detta alcune norme specifiche aggiuntive:

1. latte crudo (Reg. 853/2004 All. III Sez. IX Cap. 1);
2. uova (Reg. 853/2004 All. III Sez. X Cap. 1);

3. molluschi bivalvi vivi (Reg. 853/2004 All. III Sez. VII punto 4 a);

4. prodotti della pesca (Reg. 853/2004 All. III Sez. VIII punto 4 e punto 3 lettere a e b).

Si riportano, di seguito, le principali condizioni di vendita presso mercati locali dei prodotti primari di origine animale più rappresentativi della realtà provinciale:

Latte crudo. La vendita di latte crudo, soggetta a DIA differita, è possibile nei posteggi presso mercati su strada mediante automezzi di tipo negozio mobile o banchi temporanei, ai sensi della Circolare R.E.R. n. 17 del 05.10.05. In tali casi è possibile vendere il latte crudo confezionato in contenitori sigillati e correttamente etichettati presso l'azienda agricola - appositamente registrata per l'esercizio di tale attività - oppure attraverso l'impiego delle apposite macchine erogatrici. In tutti i casi è indispensabile che venga garantito il mantenimento dell'idonea temperatura di conservazione del latte crudo durante il trasporto e l'esposizione per la vendita.

Uova. Le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale o "nel luogo di produzione" o in un "mercato pubblico locale" devono essere marchiate con il codice del produttore ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Reg. (CE) 1028/2006 ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 ovaiole ma a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto vendita.

Miele. Tutte le attività relative alla produzione di prodotti derivati dall'apicoltura sono considerate produzione primaria, compresa la raccolta del miele ed il confezionamento e/o l'imballaggio nel contesto della azienda di apicoltura. Per i requisiti dei locali adibiti alle attività di smielatura si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dalla RER con Circolare n. 20 del 10.04.96. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori della azienda compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele non rientrano nella produzione primaria.

Inoltre è soggetta a registrazione, ma esclusa dal riconoscimento, la vendita diretta di piccoli quantitativi di carni (massimo attualmente indicato dal citato atto della Conferenza Stato Regioni 500 capi/anno) di **pollame e lagomorfi (conigli)** macellati nella azienda agricola dal produttore al consumatore finale.

Prodotti ortofrutticoli. La vendita di prodotti ortofrutticoli è vincolata al rigoroso rispetto:

- delle buone pratiche agricole e/o del disciplinare di produzione;
- dell'esclusivo utilizzo di prodotti fitosanitari consentiti per la tipologia di coltura ortofrutticola;
- del tempo di carenza, ovvero del tempo che intercorre tra il trattamento con prodotti fitoietrifici, in pre o post raccolta, e la vendita.

Funghi. La vendita di Funghi coltivati è assimilabile alla vendita di prodotti ortofrutticoli freschi. -Art. 16 Legge Regionale

La vendita di funghi freschi epigei spontanei è vincolata all' ottenimento dell'Autorizzazione comunale previo conseguimento della idoneità alla vendita c/o qualsiasi Ispettorato Micologico nazionale – Art. 15 comma 1 e 2 Legge Regionale n.6 del 96.

La partita di funghi che sarà posta in vendita necessita di un preventivo controllo da parte dell'Ispettorato micologico della Ausl che appone una specifica etichetta su ogni confezione/contenitore che accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione - Art. 17 del Legge Regionale 6/96.

Quindi anche il produttore primario che commercializza piccole quantità direttamente deve applicare le regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro, fatto salvo, ovviamente, il rispetto delle norme specifiche di settore.

Il personale addetto alla vendita dovrà dotarsi di abbigliamento idoneo a soddisfare i requisiti della normativa vigente e rispettare, in base alla attività svolta ed alle mansioni espletate, gli adempimenti in materia di formazione di cui alla L. R.E.R. n.11/2003 a seconda del rischio collegato alla mansione svolta:

Attività a rischio 2	Pasticceri Addetti alle gastronomie (produzione e vendita) Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi (esclusi gli addetti alla mungitura e alla stagionatura) Addetti alla produzione di ovoprodotti Cuochi Gelatai Addetti alla produzione di pasta fresca Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione, vendita delle carni del pesce e dei molluschi
-----------------------------	---

Attività a rischio 1	Baristi Fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine, e analoghi, Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi gli ortofrutticoli Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali
Attività a rischio 0	Camerieri Lavapiatti Addetti all'industria conserviera alla produzione delle paste alimentari secche Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande Addetti alla produzione e lavorazione del vino e bevande Addetti all'imballaggio delle uova

Sono esentati dalla formazione:

Diploma di scuola alberghiera; Diploma di perito agrario; Laurea in: medicina e chirurgia, biologia, farmacia, medicina veterinaria, tecnico della prevenzione, scienze infermieristiche, agraria, tecnologia alimentare, scienza delle produzioni animali, assistente sanitario

Corsi di formazione per neoassunti

3 ore di formazione

Corso di aggiornamento per chi possedeva il libretto di idoneità sanitaria

Livello di rischio 2 : 2 ore di corso ogni 3 anni

Livello di rischio 1: 2 ore di corso ogni 4 anni